

1 Al Magistrato di Sorveglianza di _____	
Il Sottoscritto (nome e cognome) _____	
Nato a _____ il _____	
Attualmente detenuto presso l'istituto Penitenziario di _____	
In esecuzione di una pena definitiva di anni _____ e mesi _____ fine pena (anno e mese)	
<i>oppure:</i>	
in esecuzione di misura cautelare eseguita in data _____	
Attualmente ristretto nella sezione _____	in una cella di mq _____
unitamente ad altre _____ persone;	disponendo di uno spazio individuale di mq _____;
Il sottoscritto trascorre in cella, ogni giorno, mediamente, _____ ore;	
<b>CONSIDERATO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quanto alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare ed alle condizioni della detenzione, gli artt. 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000, nonché l'articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;</li> <li>- Che l'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, così come applicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha più volte ricordato (casi Saadi c. Italia, sentenza del 28 febbraio 2008 e Labita c. Italia, sentenza del 6 aprile 2000) consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non</li> </ul>	

<p>provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (Kudia c. Polonia, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000);</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Che il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, ha fissato a 7 mq per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Che di tali norme la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto pratica applicazione in numerose sentenze, affermando in particolare che in taluni casi la mancanza di spazio personale per i detenuti, (meno di 3 metri quadrati) giustifica, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione (Aleksandr Makarov c. Russia, n. 15217/07, 12 marzo 2009; Lind c. Russia, n. 25664/05, 6 dicembre 2007; Kantyrev c. Russia, n. 37213/02; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, 29 marzo 2007; Labzov c. Russia, n. 62208/00, 16 giugno 2005, Mayzit c. Russia, n. 63378/00, gennaio 2005), mentre in altri casi ha rilevato che per il rispetto dell'art. 3 della Convenzione dovevano essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni di detenzione quali, ad esempio, la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da ultimo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta con due sentenze di condanna anche nei confronti dello Stato Italiano,: 1) con sentenza del 16 luglio 2009 (SULEJMANOVIC c. Italia – ricorso n. 22635/03) con la quale ha affermato la violazione dell'art. 3 della Convenzione in caso analogo a quello dell'odierno istante; 2) con la sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (TORREGGIANI ed altri c. Italia – ricorsi nn. 43517/09; 4646882/09; 55400/09; 57875/09; 61535/09; 35315/10 e 37818/10) con la quale la Corte ha condannato lo Stato Italiano per trattamento inumano e degradante dei detenuti/ricorrenti, riconoscendo ai medesimi un risarcimento per danni morali pari a 100,000 euro complessivi, ordinando allo Stato italiano di rimuovere le condizioni che strutturalmente rendono le carceri italiane, luoghi nei quali i trattamenti dei detenuti si collocano in violazione del predetto art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.</li> </ul>
<p>Per tutto quanto premesso e considerato</p>
<p>IL SOTTOSCRITTO</p>

<b>PROPONE</b>
Reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35 <i>bis</i> della Legge 26 luglio 1975, n. 354 [Articolo inserito dall' <a href="#">articolo 3, comma 1, lettera b)</a> , del D.L. <a href="#">23 dicembre 2013, n. 146</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">Legge 21 febbraio 2014 n. 10</a> ]
<b>CHIEDENDO</b>
- Che venga assegnato ad una cella, sufficientemente areata ed illuminata con luce naturale, in cui possa godere di un proprio spazio individuale di almeno 7 metri quadrati, con servizi igienici separati e tali da poterne usufruire al riparo dagli sguardi degli altri detenuti;
- Che venga autorizzato a permanere fuori dalla propria cella almeno per otto ore al giorno, potendo usufruire delle aree di socialità, del cortile del carcere e di qualunque altro spazio che non costringa la permanenza forzata in cella.
- Che l'assegnazione ad altro istituto penitenziario tenga conto del principio della territorializzazione del pena secondo quanto previsto dall'art.42 della legge 26 luglio 1975, n. 354
Data _____ firma _____